

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 marzo 2021, n. 47

Variante D.D. n. 31 del 05/03/2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 8,4 MW, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di Poggio Imperiale (FG) località "Fucicchia";
- una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 53 del 31/05/2017 e D.D. n. 20 del 03/03/2020;
- una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esce alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 168 26/10/2020.

Società: Lucky Wind S.p.A., con sede legale in Milano (MI), alla Via Tiziano n. 19 – P.IVA 02116900719 e C.F. 02116900719.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, con sede legale in **Foggia (FG)**, in **SS 16 km 681+420**, Cod. Fisc. e P.IVA **02718760545**, nella persona della **sig.ra Pasqualicchio Antonella**, nata a *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)* alla *(omissis)*, nella sua qualità di legale rappresentante, in data 04/12/2019, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 5087 del 06/12/2019, ai sensi del D.Lgs 387/2003 – art. 1, ha presentato istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di variante alla D.D. n. 31 del 05/03/2019 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza prevista pari a **8 MWe**, costituito da **2 aerogeneratori**, da realizzarsi nel Comune di Poggio Imperiale (FG), località “Fucicchia”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Apricena e San Paolo di Civitate (FG).
- Contestualmente, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 46611 del 20/09/2019 trasmetteva la D.D. n. 1391 del 20/09/2019 con cui “...sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha ritenuto di non assoggettare a V.I.A. il progetto proposto ...” dalla Società in indirizzo.
- La variante progettuale proposta consiste nel cambio del modello di aerogeneratore assentito con la D.D. n. 31 del 05/03/2019 passando dal modello VESTAS V-100 della potenza nominale pari a 2,000 MWe, avente diametro rotore pari a 100 m e altezza mozzo pari a 70 m e per un’altezza complessiva pari ai 120 m, al modello **VESTAS V-136** della potenza nominale pari a 4,000 MWe, avente diametro rotore pari a 136 m e altezza mozzo pari a 112 m per un’altezza complessiva pari 180 m; nonché riduzione del numero di aerogeneratori con la rinuncia alla realizzazione della torre contraddistinta dal numero T16; aumento della tensione dei cavidotti di collegamento interni al parco e con il punto di connessione da 20 kV a 30 kV e conseguentemente eliminazione dei tratti di cavidotto afferenti l’aerogeneratore T16; infine spostamento del punto di attraversamento del Canale Fucicchia da realizzare in modalità TOC.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento, effettuata l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 1835 del 12/03/2020, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società rispondeva con nota pec del 10/04/2020 (acquisita al prot. n. 2880 del 14/04/2020) ad integrazione della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it. Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto la Sezione procedente pur non potendo concludere favorevolmente la verifica

dei requisiti tecnici a causa del mancato perfezionamento della documentazione ai sensi dei punti 2.2.a e 2.2.i della D.G.R. 3029/2010, a seguito dell'esito positivo della sola verifica effettuata della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, anche in considerazione del lungo tempo intercorso, comunicava con nota prot. n. 4745 del 06/07/2020 il formale avvio del procedimento.

- Nell'ambito di suddetta nota si informava il Proponente che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali avrebbe provveduto alla convocazione della Conferenza di Servizi successivamente alla trasmissione a mezzo pec della documentazione propedeutica risultata ancora carente; cui l'Istante provvedeva con nota pec del 07/08/2020 (acquisita al prot. n. 5714 del 10/08/2020). Pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione procedente con nota prot. n. 6519 del 22/09/2020 convocava per il giorno 13/10/2020 la riunione della Conferenza di Servizi in modalità video conferenza.
- Con la succitata nota di convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, la Sezione procedente informava gli Enti interessati che con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Lucky Wind 4 S.r.l. in fase di attivazione della procedura telematica ha provveduto al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G..
- Nel corso della seduta, la società Lucky Wind 4 S.r.l., in qualità di titolare dell'Autorizzazione Unica rilasciata con la D.D. n. n. 31 del 05/03/2019, nonché proponente dell'istanza di variante del progetto autorizzato con la succitata determinazione dirigenziale, con nota pec del 18/09/2020 (acquisita al prot. n. 6464 del 18/09/2020) comunicava il subentro, per mezzo della cessione del ramo di azienda, nel presente procedimento di variante dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto di cui all'oggetto della presente nota, della società **Lucky Wind S.p.A.**
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, preso atto del subentro di cui alla nota acquisita al prot. n. 6464 del 18/09/2020 succitata, proseguiva la riunione della Conferenza di Servizi con le modalità previste con la partecipazione del rappresentante delegato della società Lucky Wind S.p.A. in qualità di nuovo proponente. La seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Società istante a provvedere al deposito della istanza di autorizzazione alla installazione ed esercizio di reti di telecomunicazione elettronica ad uso privato al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II; e con nota prot. n. 7261 del 15/10/2020 la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi firmato digitalmente completo dei pareri atti di assenso ovvero richieste integrazioni pervenute nel corso della riunione.
- Successivamente la Società con nota pec del 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 8021 del 13/11/2020), comunicava di aver provveduto al deposito dell'istanza di autorizzazione alla installazione ed esercizio di reti di telecomunicazione elettronica ad uso privato al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione II; e con successiva nota pec del 07/12/2020 (acquisita al prot. n. 8785 del 07/12/2020) comunicava di aver trasmesso integrazione documentale all'istanza succitata.
- Inoltre, con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8289 del 19/11/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, attestazione di conformità tecnica della soluzione di connessione per la parte MT e contestualmente con riferimento alla parte di connessione in AT dichiarava che la stessa era stata autorizzata con D.D. n. 20 del 03/03/2020 e per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise aveva rilasciato il proprio nulla osta con la nota prot. n. 2744 del 10/03/2014, confermato con la successiva nota prot. n. 1369 del 07/01/2020.
- Infine, la Società proponente con nota pec del 15/12/2020 (acquisita al prot. 9004 del 15/12/2020) chiedeva la conclusione del procedimento e contestualmente anche un aumento della potenza uninominale degli aerogeneratori da installare che passerebbe dagli iniziali 4 MWe agli attuali 4,2 MWe *"... corrispondente a due suoi modi di funzionamento impostabili semplicemente mediante settaggio del software ..."* mantenendo inalterati tutti gli altri parametri di funzionamento; inoltre informava la

Sezione procedente che la potenza di connessione di **8,4 MWe** è nella disponibilità della Società istante "... essendo potenza richiesta ai fini della connessione attualmente pari a 12 MW ...".

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 7298 del 05/10/2020, con cui, considerato che la variante in esame, pur prevedendo un aumento in altezza della torre di 60 m, propone tuttavia una riduzione del numero degli aerogeneratori che, nella nuova configurazione di progetto passa da 3 a 2, andando in tal modo a compensare, dal punto di vista paesaggistico-percettivo l'impatto visivo che l'impianto in variante produce in relazione alle tutele imposte dal P.P.T.R.; esprime parere favorevole alla variante proposta richiamando e confermando le prescrizioni di natura archeologica dettate nel parere prot. 162 del 09/01/2018 che di seguito si riportano:
 - tutti i lavori che comportano movimento di terra dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
 - qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela degli elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
 - si comunichi con congruo anticipo la data di inizio per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 134684 del 17/07/2020 e successiva nota prot. n. 134684 del 10/11/2020, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza, precisando che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 18/11/2020 (acquisita al prot. n. 8289 del 19/11/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2-bis di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche per la parte MT, nonché dichiarazione con cui confermava che l'impianto in progetto si collegherà alla Sottostazione Elettrica Produttore MT/AT autorizzata con D.D. n. 20 del 03/3/2020 facente capo al medesimo proponente; e per la quale l'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise ha rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 2744 del 10/03/2014 e confermato con nota prot. n. 1369 del 07/01/2020.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene assolto l'onere della società Lucky Wind S.p.A., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 61745 del 30/11/2020, con cui, premesso che la società presentava, con nota pec del 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 8021 del 13/11/2020) richiesta di autorizzazione generale per l'installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici, comunica che la dichiarazione di cui all'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 259/2003 risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal predetto articolo, pertanto invita la società a procedere all'integrazione della richiesta di autorizzazione generale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società con nota pec del 07/12/2020 (acquisita al prot. n. 8785 del 07/12/2020) trasmetteva, per

conoscenza alla Sezione precedente, la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica.

Pertanto, si ritiene assolto l'onere della società Lucky Wind S.p.A., di trasmissione della documentazione utile alla formalizzazione dell'istanza di Autorizzazione Generale per l'installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici, ai sensi dell'art. 104 c. 1 lett. b) D.Lgs. 259/2003.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Osservatorio Abusivismo e usi Civici, prot. n. 11214 del 20/11/2020, con cui comunica che in merito ai terreni ricadenti in agro del Comune di Poggio Imperiale non risulta pervenuta alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di cui uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 7/1998, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione, mentre il Comune di San Paolo di Civitate risulta parzialmente gravato da Usi Civici, invitando la Sezione precedente ad effettuare autonomamente la sussistenza di aree interessate da uso civico, sulla base delle particelle catastali interessate dall'intervento.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto alla verifica sulla sussistenza di usi civici nelle aree interessate dal progetto in oggetto, in base alle informazioni GIS reperibili dal SIT Puglia dalla quale emergeva che le suddette aree interessate dall'impianto ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate non sono interessate da Uso civico.

Pertanto si ritiene assolto l'onere di verifica imposto dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, resta inteso che laddove dovessero emergere errori, ovvero mancati aggiornamenti nelle informazioni rilevabili dal sito ufficiale www.sit.puglia.it con stretto riferimento agli Usi Civi codesta Sezione non si riterrà responsabile di eventuali modifiche che dovessero comportare ritardi nella realizzazione dell'impianto ovvero dovessero condurre ad una variante al provvedimento di Autorizzazione Unica in oggetto.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14058 del 13/10/2020, con cui esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto indicato in oggetto ai fini espropriativi ed alla declaratoria di pubblica utilità del progetto;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica sede di FG, prot. n. 13934 del 12/10/2020, considerato che dagli studi idraulici effettuati risulta che gli aerogeneratori, le piazzole di montaggio e le strade di accesso non interessano aree a pericolosità idraulica con tempo di ritorno di 200 anni; nell'elab. "elaboratografico02" sono riportate le interferenze del cavidotto interno ed esterno all'impianto eolico con i corsi d'acqua/reticoli idrografici; in corrispondenza delle suddette interferenze i cavidotti verranno posati mediante tecnica TOC secondo le specifiche tecniche riportate nell'elab. "UW9ZIO98_SezioniTipoInterferenze"; secondo quanto riportato nella Relazione descrittiva.rev01, "rispetto al progetto già autorizzato, essendo il percorso degli elettrodotti interni ed esterni al parco eolico immutato, ad eccezione dell'eliminazione del tratto di collegamento del rimosso aerogeneratore T16, tutti gli attraversamenti in T.O.C. delle infrastrutture lineari presenti sul territorio (corsi d'acqua, condotte, strade, ferrovie, etc.) restano immutati. Fa eccezione la sola T.O.C. 1, che per effetto dell'eliminazione dell'aerogeneratore T16, viene spostata in un punto diverso, sempre dello stesso corso d'acqua..."; ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 57e 93 del R.D. n. 523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

1) i cavidotti (interni ed esterni all'impianto eolico), in corrispondenza delle interferenze con i corsi d'acqua/reticoli idrografici riportate nell'elab. "elaboratografico02" dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. alla profondità di posa e secondo le specifiche tecniche riportate nell'elab. "UW9ZIO98_SezioniTipoInterferenze" e in ogni caso la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 3 (tre) metri dal

fondo alveo; nel caso in cui l'attraversamento da realizzare risulti prossimo ad opere idrauliche o opere d'arte, la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) metri dal fondo alveo e mantenuta sino ai pozzetti laterali; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;

2) in corrispondenza delle opere di attraversamento ubicate nei seguenti punti (rif. coord. UTM E: 525843.3; N: 4625483.9 e coord. UTM E: 526015.9; N: 4625524.1) e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti, il cavidotto dovrà essere posato mediante tecnica TOC secondo le modalità indicate negli elaborati progettuali già citati al punto 1 e garantendo la funzionalità idraulica delle opere stesse;

3) i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere realizzati rispettando le distanze dal corso d'acqua indicate nell'elab. "UW9ZIO98_SezioniTipolInterferenze" e comunque alla distanza minima di 10 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise/argini dei suddetti corsi d'acqua;

4) tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;

5) siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;

6) il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;

7) il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;

8) questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;

9) sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;

10) siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

11) siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche;

12) sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Infine si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, occorre che venga rilasciata apposita concessione da parte del suddetto Consorzio per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 11692 del 19/10/2020, con cui comunica che esaminata la proposta progettuale, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 10277 del 16/07/2020, con cui comunica che, dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 9915 del 30/09/2020, con cui comunica che l'intervento, nel complesso, attraversa il territorio pugliese interessando diversi Comuni della provincia di Foggia, il tracciato tuttavia solo per una parte (quella ricadente nel Foglio di mappa n. 6 del Comune di Poggio Imperiale) interessa aree sottoposte a

vincolo d'uso dell'acquifero carsico della Murgia, cosiddetto "*Tutela Quantitativa*", dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento è stato adottato con D.G.R. n. 1333/2019. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle *Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle Misure)* dell'aggiornamento adottato con D.G.R. n. 1333/2019) alle quali fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, questa Sezione comunica nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine richiama le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato e integrato dal R.R. n.7/2016;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 28824 del 15/07/2020, comunica che le aree interessate dai lavori, da realizzare nei Comuni di Poggio Imperiale – San Paolo di Civitate sui terreni identificati catastalmente negli elaborati progettuali, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015. L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii.;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 14199 del 23/07/2020, con cui esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile, questa Autorità di Bacino Distrettuale, limitatamente alle sole opere oggetto di variante, evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'ex AdB Puglia con Delibera n. 39 del 30/11/2005, aggiornata alla data del 27/02/2017 e vigente alla data di formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità di Distretto, alcune delle opere previste nel progetto interferiscono con le aree normate dalle N.T.A. del richiamato P.A.I.. In particolare, si rileva che:
 - 1) l'aerogeneratore T12 ricade in un'area classificata come "*Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali*", ai sensi dell'art. 6 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.;
 - 2) il cavidotto interrato MT che collega il punto di connessione alla torre T12, interseca o è prossimo al "*reticolo idrografico*" (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportato sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000, e le cui aree di pertinenza (entro la distanza di 150 m a destra e a sinistra dei citati corsi d'acqua) sono disciplinate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.;

Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al P.A.I. delle opere in progetto, si prende atto di quanto riportato e nel dettaglio descritto nella "*Relazione idraulica*", a firma dell'Ing. Francesco Falcone, nella quale, a partire da una analisi geomorfologica del bacino idrografico sotteso, sono riportati i risultati delle verifiche idrologiche ed idrauliche tese ad individuare le aree allagabili conseguenti ai deflussi relativi ad un tempo di ritorno di 200 anni, mediante la simulazione della propagazione delle piene in moto permanente. A seguito di tale analisi, sono emerse le aree potenzialmente soggette a battenti idrici connessi al deflusso delle portate di piena, e le modalità operative e progettuali per superare le interferenze riscontrate. In relazione a quanto innanzi sintetizzato, nelle conclusioni della richiamata Relazione è stato attestato che le nuove strade e/o da adeguare non

ricadono in aree golenali e di pertinenza fluviale, le piazzole delle due torri eoliche non sono interessate da aree allagabili per eventi di pioggia bicentenari e che i tratti di cavidotto che intersecano l'affluente del canale della Fucicchia e la ferrovia devono essere realizzati con tecnica TOC.

Altresì, in relazione agli aspetti di compatibilità geomorfologica rispetto al P.A.I. delle opere in progetto, si prende atto di quanto riportato nella "Relazione Geologica", a firma del Dott. Geol. Di Lella Nazario, allegata al progetto, nella quale è dichiarato che viste le caratteristiche geolitologiche e stratigrafiche, e la complessità delle opere in progetto si potrà prevedere la posa in opera di fondazioni di tipo superficiale opportunamente dimensionati, ovvero delle indagini specifiche e puntuali che si dovranno eseguire in fase di progettazione esecutiva, si potrà optare sul ridimensionamento o cambiamento tipologico delle fondazioni con la esecuzioni di fondazioni su pali, data la profondità raggiungibile di strati competenti rilevati a partire da circa 10-12 m dal p.c..

Questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di competenza, preso atto complessivamente della documentazione trasmessa consultata, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con le seguenti prescrizioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali, che la società dovrà attuare in fase di realizzazione dell'opera:

1) tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua soggetti alle NT.T. del P.A.I., da parte dell'elettrodotta MT interrato do servizio al parco eolico di progetto, siano realizzati esclusivamente mediante tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.); gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi no risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di pine; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;

2) siano confermate ed eventualmente perfezionate tutte le ulteriori previsioni progettuali, ed in particolare la realizzazione i nuove pere di presidio idraulico in corrispondenza delle nuove viabilità da realizzare di accesso alle piazzole degli aerogeneratori nelle aree disciplinate dal P.A.I., al fine di garantire la continuità idraulica del corso d'acqua, finalizzate ad assicurare la compatibilità idraulica delle stesse opere di progetto con il transito delle piene con tempo di ritorno di 200 anni;

3) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;

4) nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà immediatamente essere adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsivoglia pretesa da parte di tersi che si ritenessero danneggiati;

5) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

6) gli scavi siano tempestivamente chiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

7) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 68006 del 12/10/2020, con cui valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, si rileva quanto segue:

1. La variante è stata condotta per l'installazione di due aerogeneratori della potenza massima di 4MW, marca VESTAS tipo V-136, diametro rotore m.136, altezza mozzo m.112, velocità di rotazione 14 rpm. Dunque un aumento consistente dell'altezza mozzo e del diametro, parametri che sicuramente elevano il valore della gittata massima. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.

2. La variazione in aumento dell'altezza mozzo e del diametro comporta matematicamente un aumento della gittata massima. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori. Non si comprende quale sia l'equazione del moto complesso utilizzata per il calcolo della gittata massima per l'aerogeneratore che si intende installare. Il calcolo cautelativamente deve conformarsi all'ipotesi più gravosa al fine di produrre il valore della gittata massima nelle condizioni peggiorative anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Il valore espresso si ritiene essere inferiore al valore massimo espresso con la seguente equazione del moto complesso applicata alla rottura a 5 metri dalla punta della pala, (gittata che supera i m. 500), ed è funzione dell'angolo di lancio θ , della velocità di rotazione in rpm, del raggio della pala e nell'altezza mozzo [...]. Dovranno quindi rivalutarsi le distanze dai ricettori più prossimi e dalle strade in relazione alla gittata massima.

Dunque l'aerogeneratore T15 dista appena m.380 dall'autostrada (distanza inferiore alla gittata massima) e m.470 dalla SP 35 (distanza inferiore alla gittata massima) l'aerogeneratore T12 dista appena m. 370 dalla SP 35. Inoltre si riscontrano ricettori a distanza inferiore a m.550.

Occorre evidenziare che il progettista ha fornito il valore della gittata per il precedente aerogeneratore VESTAS V-100 di m.279 mentre ora con l'aerogeneratore VESTAS tipo V-136, di bel'altra portata in aumento di altezza mozzo e diametro della pala, riferisce di calcolare un valore inferiore della gittata m. 270, ciò è matematicamente impossibile. Si invita il progettista a conformare il calcolo alla formula matematica del moto complesso sopra riportata.

3. Il D.M. 10-9-2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* prevede al punto 14.15 della parte III che: *"Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2"*. Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: *"L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica"*. La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h).

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i., nonché in ragione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, *"in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 46611 del 20/09/2019 trasmetteva D.D. n. 1391 del 20/09/2019 con cui rilasciava parere sulla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per l'impianto in progetto.

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia, nella D.D. n. 1391/2019 effettuava una valutazione della *“Gittata Massima degli elementi rotanti in caso di rottura”* tenendo conto della variazione *“... delle caratteristiche fisiche, in aumento, del modello di aerogeneratore ...”*, e concludeva suddetta valutazione favorevolmente a condizione che:

- le torri T12 e T15, conservino quale area di tutela per la sicurezza il raggio minimo pari a m. 370,5 misurato sulle nuove coordinate proposte;
- di adottare un modello di aerogeneratore che, per caratteristiche fisiche dimensionali (altezza al mozzo, diametro), di funzionamento (velocità di rotazione massima per minuto - rpm massimo), sia tale da soddisfare i criteri di sicurezza specificati (buffer min. pari a 370,5 m).

CONSIDERATO ancora che:

le modifiche apportate al layout dell'impianto non alterano la localizzazione degli aerogeneratori T12 e T15 già assentiti con la D.D. n. 31 del 05/03/2019 di Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

RILEVATO infine che:

- la società Lucky Wind S.p.A. con nota pec del 25/01/2021 (acquisita al prot. n. 770 del 25/01/2021), inoltrata per conoscenza alla Sezione precedente, trasmetteva all'Arpa Puglia – DAP di Foggia proprie osservazioni in merito alla nota prot. n. 68006 del 12/10/2020 (acquisita al prot. n. 7148 del 13/10/2020) e a tale scopo allegava *“Analisi della gittata massima raggiungibile da un frammento di pala di una turbina eolica ad asse orizzontale”*;
- con ulteriore comunicazione, la Società istante trasmetteva una dichiarazione ai sensi del D.P.R: 380/2001 e s.m.i., del tecnico progettista con cui assevera che *“... il modello di aerogeneratore adottato, VESTAS V-136 4.2 MW, per caratteristiche fisiche dimensionali (Diametro del rotore 136m, altezza di Hub 112m e altezza complessiva di 180m), di funzionamento e sicurezza (velocità di rotazione massima), è tale per cui la gittata massima degli elementi rotanti in caso di distacco (intera lama, frammento terminale di 10m e 5m) è inferiore a 370,5m ed è quindi tale da soddisfare i criteri di sicurezza specifici come richiesti nella D.D. n. 1391/2019 della Provincia di Foggia di esclusione dalla procedura di V.I.A. ...”*.

Pertanto, considerato che l'Arpa puglia – DAP di Foggia non ha espresso il proprio parere definitivamente; in base a quanto riportato dall'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere anche in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela dell'Ambiente e del Paesaggio.

- Consorzio per la bonifica della Capitanata, prot. n. 19318 del 09/10/2020, con cui conferma il parere favorevole espresso con note prot. n. 5667 del 26/03/2018 e prot n. 12170 del 29/06/2018, i cui contenuti sono di seguito riportati.

Dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica che con quella irrigua; con riferimento a quest'ultima le interferenze riguardano sia la rete di adduzione che quella di distribuzione, come si seguito descritte:

a) Rete idrografica

Il cavidotto interno agli aerogeneratori e quello di connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale intercettano numerosi alvei di corsi d'acqua; la competenza di questo Ente è limitata agli alvei demaniali e quindi a quelli individuati nell'elaborato grafico 05.0 *“Inquadramento su IGM – Individuazione attraversamenti in TOC”* con le sigle TOC 1 e TOC 2 (Affluenti Canale Fucicchia), TOC 4 (Affluente Canale Chiagnemamma), TOC 6 (Canale Chiagnemamma), TOC 8 (Marana Difensola) e TOC 9 (Fosso Tre Cani).

Gli attraversamenti possono essere autorizzati a condizione che vengano eseguiti mediante T.O.C. con

franco netto rispetto al fondo e al profilo dell'alveo non inferiore a mt. 3.00 (mt. 5.00 se realizzati in prossimità dei manufatti quali ponti, salti di fondo, ecc.) e che la distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli degli alvei attuali non sia inferiore a mt. 25.00; la stessa distanza deve essere contemporaneamente osservata anche rispetto ai confini della proprietà demaniale. Gli attraversamenti devono essere infine segnalati tramite l'installazione di paline debitamente ancorate al suolo ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00.

Fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso la Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia) e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, si evidenzia che per tutti gli attraversamenti demaniali deve essere conseguita apposita autorizzazione presso questo Consorzio ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013.

b) Rete irrigua

b1) Rete di adduzione

Sono state rilevate numerose interferenze dell'impianto in oggetto, precisamente del cavidotto di connessione, con la rete di adduzione dei distretti 9 e 10/B-C-D.

b2) Rete di distribuzione

Le opere in progetto risultano interferenti con la rete di distribuzione dei Distretti 10A, 10B, 10C e 9; trattasi di interferenze per parallelismo (A), intersezione (B) e sovrapposizione (C).

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a $\Phi 275$ mm., mt. 2.50 per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 4.50 per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a $\Phi 275$ mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed i cavidotti elettrici, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a $\Phi 275$ mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm.. Per condotte posate in fascia espropriata i cavidotti elettrici devono essere posati ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a $\Phi 275$ mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da $\Phi 300$ a $\Phi 500$ mm.. non inferiore a mt. 13.50 per diametri da $\Phi 600$ a $\Phi 1200$ mm., per condotte di diametro superiore a $\Phi 1200$ mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta

- irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
 - 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
 - 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalato su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
 - 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
 - 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
 - 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
- 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio, o gravati da servitù o favore del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013.

Ad integrazione del suddetto parere, dall'esame della documentazione suppletiva trasmessa dalla società proponente, si evince che tutte le interferenze rilevate tra le opere in progetto e gli impianti consortili e le rete idrografica regionale saranno superate con tecniche e modalità conformi alle

prescrizioni in precedenza illustrate; ciò stante questo Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, fermo restando lo necessità, prima dell'inizio dei lavori, della formalizzazione della procedura di autorizzazione all'uso dei beni demaniali previsto dal R.R. n. 17/2013;

- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, prot. n. 46611 del 20/09/2019, con cui trasmette D.D. 1391 del 20/09/2019 con cui rilasciava parer favorevole di non Assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto in progetto costituito "... da n. 2 Aerogeneratore da 4 MW pe runa potenza complessiva di 8 MWE nel Comune di Poggio Imperiale (FG) alla località «Fucicchia» e relative opere connesse VARIANTE all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 31 del 05/03/2019 ..." a condizione che:
 - le torri T12 e T15, conservino quale area di tutela per la sicurezza il raggio minimo pari a m. 370,5 misurato sulle nuove coordinate proposte

| WTG | X (m) | Y (m) |
|-----|--------|---------|
| T12 | 527084 | 4631803 |
| T15 | 527136 | 4632441 |

- adottare un modello di aerogeneratore che, per caratteristiche fisiche dimensionali (altezza al mozzo, diametro), di funzionamento (velocità di rotazione massima pe minuto – rpm massima), sia tale da soddisfare i criteri di sicurezza specificati (buffer min. pari a 370,5 m);

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 0027805 del 05/10/2020, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, visionata la nuova documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it, comunica che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in argomento;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0014502 del 02/10/2020, visti i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e; tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime limitatamente agli aspetti di propria competenza parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per la cui esecuzione si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: www.difesa.it/SGC-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni-asp.
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 38408 del 21/10/2020, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 gg. prima dell'avvio dei lavori.
 - Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di

Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 73659 del 04/08/2020, tenuto conto che l'impianto, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce ostacolo alla navigazione aerea ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto con le seguenti prescrizioni:
 - L'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che l'ultimo terzo delle pale sia verniciato con 3 bande di uguale ampiezza di colore alternato rosso-bianco-rosso. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.
 - Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.
 - Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, codesta Società dovrà comunicare ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;

- Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM24485 del 26/10/2020, con cui comunica che, sulla base della documentazione progettuale allegata al portale della Regione Puglia rif. Tav. 02 rev. 00 del 10/2019, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della società Snam Rete Gas. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, in fine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cosa.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 14058 del 13/10/2020 (acquisita al prot. n. 7185 del 14/10/2020) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione della variante progettuale in progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 7398 del 20/10/2020, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle*

ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;

- la società Lucky Wind S.p.A. con nota pec del 15/12/2020 (acquisita al prot. n. 9004 del 15/12/2020) trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del succitato avviso su due testate giornalistiche di rilievo regionale e nazionale; nonché le attestazioni di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio rispettivamente del Comune di Poggio Imperiale dal giorno 05/11/2020 al 05/12/2020; del Comune di Apricena dal giorno 30/10/2020 al 29/11/2020; e del Comune di San Paolo di Civitate dal giorno 23/10/2020 al 24/11/2020 senza che siano pervenute osservazioni;
- successivamente, con nota pec del 30/11/2020 (acquisita al prot. n. 8588 del 01/12/2020), alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali perveniva n. 1 osservazione di natura indennitaria proposta da 7 proprietari interessati dalla summenzionata *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"*, puntualmente trasmessa dalla Sezione procedente con la nota prot. n. 9005 del 15/12/2020, cui la Società Lucky Wind S.p.A. ha dato puntualmente riscontro con la nota pec del 16/12/2020 (acquisita al prot. n. 9005 del 15/12/2020) invitando la Sezione procedente a proseguire senza indugio nell'iter amministrativo di chiusura del procedimento e di approvazione del progetto.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind S.p.A. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 04/12/2019, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente con nota prot. n. 46611 del 20/09/2019 trasmetteva D.D. 1391 del 20/09/2019 con cui rilasciava parer favorevole di non Assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto in progetto costituito "... da n. 2 Aerogeneratore da 4 MW pe runa potenza complessiva di 8 MWE nel Comune di Poggio Imperiale (FG) alla località «Fucicchia» e relative opere connesse VARIANTE all'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 31 del 05/03/2019 ..." con prescrizioni, facente parte integrale della presente;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1327 del 09 febbraio 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind S.p.A. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 16/02/2021 e acquisita al prot. n. 1542 del 16/02/2021 trasmetteva:

- ✓ numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell’arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1328 del 09/02/2021 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **8,4 MWe**, costituito da **2 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di Poggio Imperiale (FG) località “Fucicchia” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla D.D. n. 1391 del 20/09/2019, ed espresse in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE UTM | |
|----------------------|----------------|---------|
| | X | Y |
| T12 | 527084 | 4631803 |
| T15 | 527136 | 4632441 |

- delle opere connesse, che corrispondono a quelle già autorizzate con la D.D. n. 31 del 05/03/2019, (codice Rintracciabilità 080025474) l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione

Elettrica di Smistamento in doppia sbarra a 150 kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti a 150 kV, alla futura SE 150 KV, alla futura S.E. 150 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "Portocannone - S, Severo". Tale soluzione prevede la costruzione di:

- una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 53 del 31/05/2017 e D.D. n. 20 del 03/03/2020;
 - una **nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esce alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo"**, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 168 26/10/2020;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 16/02/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind S.p.A. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023639;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0069483 del 16/03/2021;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind S.p.A.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 16/02/2021 dalla società Lucky Wind S.p.A..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1327 del 09/02/2021, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1327 del 09/02/2021, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind S.p.A. - con sede legale in Milano (MI), alla via Tiziano, 19 – P.IVA 02116900719 e C.F. 02116900719, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **8,4 MWe**, costituito da **2 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di Poggio Imperiale (FG) località “Fucicchia” posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla D.D. n. 1391 del 20/09/2019, ed espresse in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE UTM | |
|----------------------|----------------|---------|
| | X | Y |
| T12 | 527084 | 4631803 |
| T15 | 527136 | 4632441 |

- delle opere connesse, che corrispondono a quelle già autorizzate con la D.D. n. 31 del 05/03/2019, (codice Rintracciabilità 080025474) l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica di Smistamento in doppia sbarra a 150 kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti a 150 kV, alla futura SE 150 KV, alla futura S.E. 150 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV “Portocannone - S, Severo”. Tale soluzione prevede la costruzione di
 - una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 53 del 31/05/2017 e D.D. n. 20 del 03/03/2020;
 - una **nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esce alla linea a 150 kV “Porto Cannone - San Severo”**, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 168 26/10/2020;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire

l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Lucky Wind S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 5644 del 07/08/2020.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della

- L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
 - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da

parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Poggio Imperiale (FG);
 - o al Comune di Apricena;
 - o al Comune di San Paolo di Civitate;
 - o alla Società Lucky Wind S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente Vicario della Sezione
Giuseppe Pastore**